



## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

### CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA

LUNGOMARE MATTEOTTI, 4/B – 17100 - SAVONA (SV)

SITO WEB: [www.guardiacostiera.gov.it/savona](http://www.guardiacostiera.gov.it/savona)

P.E.C. [cp-savona@pec.mit.gov.it](mailto:cp-savona@pec.mit.gov.it)

### ORDINANZA N. 95/2020

#### Disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa, e delle relative attività marittime, nelle acque del Compartimento Marittimo di Savona durante la stagione balneare

**Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Savona:**

- VISTO** il dispaccio prot. n. 0073277 in data 06 luglio 2020 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante ad oggetto: *“Nautica da diporto. Attività di coordinamento e controllo durante la stagione estiva 2020. Direttiva ministeriale in materia di sicurezza della navigazione”*;
- VISTA** la nota prot. n.0026197 in data 25 giugno 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale è stata diramata la Direttiva n. 257 del 24 giugno 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la razionalizzazione delle attività di controllo sulle unità da diporto, adottata ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005;
- VISTA** l’Ordinanza n. 92/2003 del 02 agosto 2003 della Capitaneria di Porto di Savona, recante la disciplina dei limiti di navigazione dalla costa nelle acque del Compartimento Marittimo di Savona, come modificata dall’Ordinanza n. 28/2007 in data 23 aprile 2007;
- VISTA** l’Ordinanza n. 12/2010 del 20 maggio 2010 della Capitaneria di Porto di Savona, recante la disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Savona;
- VISTA** l’Ordinanza n. 68/2017 del 16 luglio 2017 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga, recante il regolamento di disciplina dell’uso dei natanti da diporto, ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs 18 luglio 2005, n. 171, nell’ambito del Circondario Marittimo di Loano-Albenga;
- VISTA** l’Ordinanza di Sicurezza balneare n. 83/2018 in data 27 aprile 2018 della Capitaneria di Porto di Savona, con la quale sono state emanate disposizioni per la disciplina dell’esercizio dell’attività balneare e - per i profili su di esso incidenti - della navigazione da diporto e da traffico locale (passeggeri), dello sci nautico e della pesca lungo il litorale di giurisdizione del Circondario Marittimo di Savona, che comprende il litorale costiero ricadente nei Comuni di Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore, Albissola Marina, Savona, Vado Ligure, Bergeggi, Spotorno, Noli, Finale Ligure, Borge Verezzi, Pietra Ligure;
- VISTA** l’Ordinanza di Sicurezza balneare n. 07/2018 in data 19 febbraio 2018 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga, con la quale sono state emanate disposizioni per la disciplina dell’esercizio dell’attività balneare lungo il litorale di giurisdizione de Circondario Marittimo di Loano-Albenga, che comprende il litorale

costiero ricadente nei Comuni di Loano, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Albenga, Alassio, Laigueglia e Andora;

**VISTA** la Legge 8 luglio 2003, n. 172, recante: “*Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico*” che prevede, all’art. 8, in deroga all’articolo 59 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, che le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal Capo del Compartimento Marittimo;

**RITENUTO** opportuno adottare apposito provvedimento per disciplinare i limiti di navigazione dalla costa nelle acque di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Savona durante la stagione balneare, e delle relative attività marittime;

## **ORDINA**

### **Articolo 1** **Definizioni**

Ai fini della presente Ordinanza, si intende per:

- a) Balneazione:** l’attività ricreativa consistente nel fare il bagno e nel nuotare nelle acque del mare, anche con l’impiego di maschera, boccaglio, pinne, calzari;
- b) Corridoio di transito:** lo specchio acqueo opportunamente delimitato e regolamentato dalle vigenti Ordinanze di Sicurezza balneare, utilizzato dalle unità navali per prendere il mare allontanandosi dalla riva (lancio) ovvero ritornare a riva (atterraggio);
- c) Limite di navigazione:** la distanza minima o massima dalla costa oltre, ovvero entro la quale è consentita la navigazione;
- d) Moto d’acqua (acquascooter):** unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
- e) Natante da spiaggia:** unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri (comunemente denominati pedalò, jole, pattini, sandolini, mosconi, lance e simili, per l’utilizzo in loco da parte dei bagnanti), con esclusione delle moto d’acqua;
- f) Mare territoriale e acque interne:** il mare territoriale è definito come la striscia di mare adiacente le coste dello Stato, il cui limite massimo di estensione (o limite esterno) è di 12 miglia marine, misurate a partire dalla linea di base, che costituisce il cosiddetto “limite interno”. Le acque che si trovano fra la terraferma e il limite interno sono denominate “acque interne”;
- g) Stagione balneare:** il periodo di tempo compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno, salvo eccezioni dovute a motivi climatici o altri casi particolari, come definito dall’art. 2, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116, recante “*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*”;
- h) Sci nautico:** attività di scivolamento sopra la superficie dell’acqua mediante sci calzati dallo sciatore trainato, a mezzo di apposito cavo, da unità da diporto a motore;
- i) Stand-Up Paddle (SUP):** è una variante del surf, in cui si sta in piedi su una tavola (simile a quella del surf, ma con maggior volume per sostenere il peso della persona), utilizzando una pagaia apposita per la propulsione;
- j) Tavola a vela (windsurf):** tavola (*surf*) sulla quale, mediante un giunto flessibile, è montato un albero a cui è fissata una vela, manovrata attraverso una barra di controllo

(boma) fissata all'albero medesimo, che sfrutta la potenza del vento (*wind*) per conferire al conduttore l'azione propulsiva;

- k) Tavola con aquilone (*kite surf*):** tavola (*surf*) sulla quale il conduttore è trainato da un aquilone (*kite*) che utilizza la potenza del vento come propulsore e che viene manovrato dal conduttore attraverso una barra di controllo (boma) collegata al *kite* da cime (dette "linee");
- l) Tavola sospinta dal moto ondoso (*surf, body surf, body board*):** tavola opportunamente sagomata, condotta sfruttando il moto ondoso;
- m) Traino di galleggianti gonfiabili o similari:** attività di traino, svolta mediante unità da diporto a motore, di galleggianti comunemente denominati banana-boat, piccoli gommoni, ciambelle o mezzi similari, per finalità ludiche proprie delle persone a bordo dei medesimi galleggianti, i quali non si sollevano dall'acqua durante il traino. L'esercizio del traino rimane sotto la piena responsabilità del conduttore dell'unità trainante, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice;
- n) Unità navale:** qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto o altro scopo, compreso le costruzioni senza immersione.

## **Articolo 2**

### ***Campo di applicazione***

1. La presente Ordinanza disciplina i limiti della navigazione marittima rispetto alla costa, e delle relative attività marittime, durante la stagione balneare, nelle acque nel mare territoriale e in quelle interne del Compartimento Marittimo di Savona, la cui giurisdizione comprende il litorale costiero dei Comuni di Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore, Albissola Marina, Savona, Vado Ligure, Spotorno, Noli, Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure, Loano, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Albenga, Alassio, Laigueglia e Andora.

## **Articolo 3**

### ***Limiti e divieti di navigazione nelle zone di mare riservate prioritariamente alla balneazione***

1. Per tutta la durata della stagione balneare di ogni anno, e nella fascia oraria prevista dalle vigenti Ordinanze di Sicurezza balneare emanate dalla competente Autorità Marittima, nelle acque di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Savona è vietata la navigazione, a motore o a vela, di qualsiasi unità navale, wind-surf compresi:
  - nella fascia di mare per l'ampiezza di 200 (duecento) metri dalle spiagge e dalle strutture balneari e
  - per l'ampiezza di ml. 100 (cento) dalle scoglierein quanto zone di mare destinate prioritariamente alla balneazione.
2. Nelle suddette zone di mare è altresì vietato l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.
3. Fanno eccezione al divieto di cui al presente articolo i natanti da spiaggia (quali pedalò, jole, pattini, sandolini, mosconi, lance, stand-up paddle e simili) e le eventuali eccezioni richiamate nelle vigenti Ordinanze di Sicurezza balneare.

## **Articolo 4**

### ***Limiti e divieti di navigazione in particolari zone di mare***

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 12/2010 e all'Ordinanza n. 68/2017, citate in premessa, per tutta la durata della stagione balneare di ogni anno, alle moto d'acqua e unità similari è fatto divieto di navigare:
  - a) entro la fascia di mare di 500 (cinquecento) metri dalla costa, quando essa è costituita da spiagge e/o scogliere;
  - b) entro la fascia di mare di 200 (duecento) metri dalla costa, quando essa è a picco sul mare;
  - c) all'interno dei porti, nei pressi delle imboccature dei porti e lungo le rotte di accesso ai porti. L'attraversamento è tuttavia consentito per l'arrivo e la partenza dagli scivoli e per l'approvvigionamento di carburante, purché avvenga seguendo rotte dirette, a velocità di governo e comunque non superiore a 3 (tre) nodi.

## **Articolo 5**

### ***Esenzioni***

1. I divieti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 non si applicano in caso di attraversamento dei corridoi di transito, installati secondo le modalità previste dalle vigenti Ordinanze di Sicurezza balneare.

## **Articolo 6**

### ***Obblighi per le unità in navigazione e particolari divieti***

1. Per tutta la durata della stagione balneare di ogni anno, è fatto obbligo a tutte le unità navali (moto d'acqua comprese), di navigare ad una velocità non superiore ai 10 (dieci) nodi ovvero con lo scafo in dislocamento, nelle seguenti fasce di mare (oltre il limite delle acque prioritariamente riservate alla balneazione di cui all'articolo 3) dell'ampiezza di:
  - 1000 (mille) metri dalle spiagge e dalle scogliere
  - 500 (cinquecento) metri dalle coste rocciose a picco sul mare.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 12/2010 e all'Ordinanza n. 68/2017, citate in premessa, e le disposizioni contenute nelle vigenti Ordinanze di Sicurezza balneare emanata dalla competente Autorità Marittima, nelle suddette fasce di mare sono vietate le attività nautiche (sci nautico, tavole a vela, tavole con aquilone, tavole sospinte dal moto ondoso, traino di galleggianti gonfiabili o similari) che richiedono una velocità superiore ai 10 (dieci) nodi. Tali attività possono essere esercitate oltre il predetto limite qualora non contrastino con altre disposizioni generali o particolari vigenti.

## **Articolo 7**

### ***Entrata in vigore ed abrogazione***

1. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che entra in vigore con effetto immediato ed abroga l'Ordinanza n. 92/2003 in data 02 agosto 2003 e l'Ordinanza n. 28/2007 in data 23 aprile 2007 citate in premessa e qualsiasi disposizione in contrasto con essa.
2. I trasgressori alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno perseguiti, qualora il fatto non costituisca specifico reato, ovvero diverso e più grave illecito, ai sensi del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e saranno comunque ritenuti civilmente e

penalmente responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inosservanza delle presenti disposizioni.

**Art. 8**

***Pubblicità***

1. La pubblicità della presente Ordinanza viene assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Savona, degli Uffici del Compartimento Marittimo di Savona e l'inclusione nel sito internet [www.guardiacostiera.gov.it/savona](http://www.guardiacostiera.gov.it/savona), alla sezione "Ordinanze", ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

*Savona, 20 luglio 2020*

**IL COMANDANTE**  
**C.V. (CP) *Francesco CIMMINO***

*Firmato Digitalmente da/Signed by:*

**FRANCESCO CIMMINO**

*In Data/On Date:*

**lunedì 20 luglio 2020 16:01:50**